



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

TUTTI GLI UFFICI PROVINCIALI
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTI-
GIANATO LORO SEDI

D.G.P.I.-Div.IX^a

Prot. N. 125980 Allegati

Proposta al T. 1^o
del

OGGETTO Legge 26.11.1973, n. 883 - Disciplina delle denominazioni
e dell'etichettatura dei prodotti tessili

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL COM-
MERCIO INTERNO E DEI CONSUMI
INDUSTRIALI SEDE

Con decreto del Presidente della Repubblica 30.4.1976, n. 515
(pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 199 del 29.7.
1976) è stato approvato il Regolamento di esecuzione della Leg-
ge 26.11.1973, n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili.

Facendo seguito alla circolare n. 124467 del 6 febbraio u.s.,
al fine di consentire una retta ed uniforme applicazione della
legge n. 883 e del regolamento si ritiene utile diramare le se-
guenti note:

A) Disposizioni generali

1) Oggetto della disciplina sono i prodotti composti esclusiva-
mente con una o più delle fibre tessili, tassativamente denomi-
nate e descritte nella tabella allegata "A" della legge, in qual-
siasi grado e stadio di lavorazione si trovino, qualunque sia la
loro tecnica di fabbricazione.

Sono, inoltre, soggetti alle disposizioni della legge i pro-
dotti contenenti fibre tessili in misura superiore all'80% del
peso totale del prodotto.

Trattasi, in genere, di prodotti che pur visibilmente defini-
bili tessili, possono, per la presenza di parti o elementi non
tessili, indurre in dubbio circa il loro assoggettamento alla leg-
ge.

La base di partenza -per il calcolo della percentuale- è il
peso complessivo del prodotto, cioè comprensivo di tutti i ma-
teriali, tessili e di altra natura, dei quali è composto.

Per quei prodotti, invece, la cui componente tessile costi-
tuisce parte eventuale (ricoperture di mobili, di pavimenti, di
ombrelli, di ombrelloni; articoli da campeggio) ovvero non de-
terminante (ricoperture di materassi; federe coibenti di calza-
ure e guanti) la base per il calcolo della percentuale di pre-

Si prega inoltre, per ogni dubbio, di rivolgersi al servizio di competenza nella risposta.

Reg.

senza di fibre tessili è costituita soltanto dal prodotto utilizzato per ricopertura o federa.

2) Soggetti obbligati a fornire le indicazioni di composizione dei prodotti tessili sono le persone fisiche o giuridiche indicate all'art.9, comma primo della legge.

L'obbligo incombe alternativamente nel senso cioè che il prodotto tessile offerto in vendita al consumatore finale può essere marcato da uno soltanto dei soggetti indicati della norma; tuttavia nulla esclude che nella etichetta o nel contrassegno figurino congiuntamente più soggetti.

Sono inoltre obbligati a fornire le indicazioni di composizione, pur nel silenzio della legge, tutti coloro che esercitano anche non con carattere di professionalità l'industria o il commercio di prodotti tessili.

Non è soggetto all'obbligo della marcatura quella particolare categoria di fabbricanti c.d façonneurs che trasformano i prodotti tessili per conto di terzi committenti.

3) L'immissione sul mercato a qualsiasi titolo dei prodotti tessili nel territorio dello Stato, costituisce il presupposto affinché la legge sia operante.

Sono pertanto esenti dall'obbligo della marcatura i prodotti tessili destinati all'esportazione nei Paesi non facenti parte del Mercato Comune e quelli temporaneamente introdotti nel territorio della Repubblica sotto controllo doganale sia per semplice transito sia per essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere e quindi riesportati.

L'espressione "immissione sul mercato a qualsiasi titolo" usata dalla legge sta ad indicare non soltanto gli atti di trasferimento a titolo gratuito e oneroso, ma anche la detenzione di prodotti tessili destinati al commercio sia in ogni fase industriale (passaggi di proprietà tra imprese per la trasformazione dei prodotti) con l'eccezione delle lavorazioni per conto, sia in ogni fase della distribuzione del prodotto finito.

Soggiacciono del pari alle norme della legge n.883/73, in quanto atti di immissione sul mercato, i prodotti tessili:

- immagazzinati in locali non accessibili al pubblico, ma disponibili per la vendita;
- di provenienza estera viaggianti sul territorio italiano a titolo di importazione definitiva;
- consegnati allo spedizioniere.

4) I prodotti tessili immessi sul mercato debbono essere marcati.

Per mercatura s'intende l'applicazione di un'etichetta o di un contrassegno contenenti le seguenti indicazioni:

- a norma della legge n.883 del 26.11.1973;
- la ragione sociale e/o il marchio registrato del soggetto dichiarante;
- la composizione fibrosa del prodotto tessile.

Con l'espressione "ragione sociale" si intende la ditta o la denominazione con la quale l'azienda è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con l'espressione "marchio registrato" s'intende il marchio d'impresa (sia che contraddistingua l'impresa sia uno specifico prodotto) del quale sia stata ottenuta la registrazione ai sensi del R.D. 21.6.1942, n.929 o che sia tutelato in Italia in seguito a registrazione internazionale i cui effetti siano estesi all'Italia.

A norma dell'art.4 della legge 21.6.1942, n.929 nelle more della concessione del brevetto può essere indicato nella etichettatura obbligatoria anche il marchio regolarmente depositato.

Le indicazioni di cui all'art.9, comma I^o della legge n.883/1973 devono:

- essere redatte in lingua italiana; tuttavia si ammette la redazione plurilingue purchè comprendente anche quella italiana;
- apparire con caratteri chiaramente leggibili e visibili; i caratteri dovranno altresì, per quanto riguarda le indicazioni di composizione, essere uniformi.

Qualora nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.9 della legge il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale, possano determinare equivoci o confusioni sulla reale composizione del prodotto tessile, le indicazioni di composizione fibrosa devono apparire con caratteri chiaramente leggibili, visibili e uniformi e di corpo tipografico tale da escludere ogni possibile equivoco sulla reale composizione.

5) L'applicazione dell'etichetta o del contrassegno sul prodotto tessile è prescritta inderogabilmente dalla legge (art.8) quando è offerto in vendita al consumatore finale.

Nelle operazioni di commercializzazione sia nell'ambito del

- 4 -

ciclo industriale sia in quello commerciale antecedente la vendita al consumatore finale, le indicazioni previste al primo comma dell'art.9 possono essere riportate sui documenti commerciali di accompagnamento anzichè in etichetta o contrassegno da applicare sui singoli prodotti tessili.

I documenti commerciali di accompagnamento a termini dell'art. 7 del regolamento sono:

la fattura commerciale e la bolla di consegna. Tali documenti possono accompagnare la merce nelle vicende commerciali congiuntamente o alternativamente.

La fattura commerciale dovrà comunque contenere indicazioni di composizione anche quando il prodotto tessile è trasferito con etichetta o contrassegno (art.13 della legge).

Tale documento deve essere conservato per due anni a decorrere, per ciascun soggetto, dalla data della propria fattura di vendita del prodotto tessile.

La legge inoltre (art.13) prescrive la conservazione per due anni di qualsiasi altro documento commerciale che contenga dati sulla composizione fibrosa dei prodotti tessili. Non si esige tuttavia che tale documentazione, peraltro elencata in via esemplificativa nella legge, venga creata appositamente.

L'obbligo imposto dall'art.13 tende a far conservare quegli strumenti indispensabili per poter provare, in caso di contestazione, la non responsabilità del soggetto dichiarante.

B) Vigilanza e controlli

1) La procedura da seguire per l'esercizio della vigilanza e dei controlli, è disciplinata nei capi II-III e IV del regolamento di esecuzione della legge n.883/73 e non richiedono particolari note illustrative, salvo quando verrà esposto al successivo par.6.

E' opportuno, invece, che questa Amministrazione dia suggerimenti sul comportamento da tenere da parte degli Uffici in indirizzo in ordine ai problemi sorti con l'entrata in vigore della legge 24.12.1975 n.706 che ha modificato il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'amenda.

In un solo caso la legge 26.11.1973 n.883 prevede il reato contravvenzionale: l'art.25, primo comma, che punisce con l'am-

manda da £ 100.000 a 3 milioni l'immissione in commercio di prodotti tessili senza l'etichettatura, ovvero senza le indicazioni di composizione nei documenti commerciali di accompagnamento, nei casi in cui ciò è consentito.

Pertanto le violazioni di cui all'art. 25, primo comma della legge n. 883/73 con l'entrata in vigore della legge n. 706/75 sono soggette alla sanzione del pagamento di una somma di danaro che deve essere irrogata dall'Autorità Amministrativa competente.

2) La competenza ad irrogare la sanzione per le violazioni previste dalla legge n. 883/73 spetta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 13.5.1976, n. 407, all'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nella cui circoscrizione territoriale si è verificato l'illecito.

3) Il potere di accertamento delle violazioni compete ai funzionari degli U.P.I.C.A. incaricati dai Capi degli Uffici Provinciali in base alla precedente circolare di questa Amministrazione n. 124467 del 6.2.1976, ad effettuare ispezioni in loco.

In tutti i casi l'attività di accertamento, che ha effetti giuridici di contestazione nei confronti del trasgressore, consiste nella redazione, fatta sul luogo dell'accertamento, dell'apposito processo verbale il cui contenuto è stabilito nella citata circolare.

Nel verbale di cui sopra, prima della chiusura del medesimo, deve essere fatta menzione circa la possibilità da parte degli interessati, cui è contestata la violazione di legge, di far pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione, scritti difensivi al Capo dell'Ufficio Provinciale competente.

Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona (titolare dell'esercizio o dello stabilimento ovvero suo rappresentante) cui è contestata l'infrazione; uno è trasmesso -in guisa di rapporto- al Capo dell'Ufficio Provinciale; il terzo è conservato dal funzionario precedente.

Copia del verbale deve essere inviata allo scrivente.

4) L'Autorità amministrativa periferica che abbia ricevuto il rapporto (verbale di accertamento) dal funzionario precedente, dopo la scadenza del termine concesso al trasgressore per controdedurre, esamina le risultanze in suo possesso e se riconosce infondato l'accertamento, archivia senz'altro la pratica dandone comunicazione a questa Amministrazione.

- 6 -

Quando, viceversa, riconosce commessa la violazione, adotta l'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento che potranno essere utilmente redatte nei termini seguenti:

"Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato

di.....

Il Direttore dell'Ufficio

VISTA la legge 26.11.1973, n.883 sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;

VISTO il D.P.R. 30.4.76, n.515 di approvazione del regolamento di esecuzione della predetta legge n.883/1973;

VISTA la legge 24.12.1975, n.706 concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda;

VISTO il verbale n..... del..... con il quale è stata contestata al Sig..... nato a..... domiciliato in Via..... al n..... titolare (o rappresentante) dell'esercizio (o stabilimento) sito in Via..... la violazione di cui all'art.25, comma primo, della legge 26.11.1973, n.883 per aver immesso al consumo prodotti tessili privi dell'etichetta di composizione;

VERIFICATA in base agli atti la fondatezza dell'accertamento e constatata la regolarità della contestazione;

ESAMINATI gli scritti difensivi prodotti dall'interessato, nei termini di legge, e ritenuti infondati in base agli atti, in fatto e in diritto;

RITENUTO che dagli atti risulta la sussistenza della trasgressione accertata in quanto nessuna controdeduzione ha formulato il trasgressore;

CONSIDERATE tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa;

O R D I N A:

al Sig..... titolare dell'esercizio (dello stabilimento) sito in Via..... n..... di pagare quale sanzione amministrativa per l'infrazione di cui in premessa, la somma di L.....

Data.....

Firma "

.....

(1) N.B.-L'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento dovranno comunque essere emanate dopo lo scadere del termine di 60 giorni previsto dall'art.5 della legge 24.12.75, n.706.

- 7 -

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
 Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato
 di.....

Il Direttore dell'Ufficio

VISTO il provvedimento emesso in data..... col quale è stata determinata, a carico del Sig..... la sanzione amministrativa di £..... per violazione dell'art.25, comma primo, della legge 26.11.1973, n.883, accertata il

VISTI gli artt.2 e seguenti del R.D. 14.4.1910, n.639;

I N G I U N G E:

al Sig..... di pagare presso l'Ufficio del Registro di..... la somma di £..... oltre le spese di notifica, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi degli artt.5 e seguenti e 16 e seguenti del R.D. 14.4.1910 n.639.

Contro la presente ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale entro trenta giorni ai sensi dell'art.9, comma quarto, della legge 3.5.1967, n.317.

E' fatto obbligo di dare comunicazione, allo scrivente, del pagamento entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto.

Data.....

.....
 Firma

VISTO si rende esecutivo

.....
 (il Cancelliere)

.....
 (il Pretore)

Relazione di notifica

Su richiesta dell'Ufficio Provinciale industria, commercio e artigianato di..... io sottoscritto..... (Ufficiale Giudiziario o Messo di conciliazione) ho notificato l'ordinanza e l'ingiunzione che precedono al..... nel suo domicilio in.....
ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di"

Copia dell'ordinanza e dell'ingiunzione devono essere trasmesse allo scrivente.

I Capi degli Uffici periferici nell'applicare l'ammenda al caso concreto valuteranno attentamente, nei limiti minimo e massimo della sanzione, la misura da irrogare, tenendo conto di

./.